

Capitoli d'Asta per la riaffittanza dell'Alpe tanto di Laglio di Sopra che di Sotto unito in un solo corpo, e di ragione promiscua dei due Comuni di Casasco e Cerano

1861

Originale in: Archivio Storico Comune di Casasco
Atti dal 1785 al 1897 - Beni Comunali - Cartella 8 - Fascicolo 1

trascritto da Michele Corti

1. *L'asta sarà tenuta dalla Giunta Municipale di Casasco, nell'Ufficio Comunale di Cerano ed a fronte dei veglianti Regolamenti.*
2. *Chiunque per adire all'asta dovrà essere beneviso alle Giunte Municipali locatrici, capace, garante dell'affitto. E previo deposito di it. £ 300.00 (italiane lire trecento).*
3. *L'Asta sarà aperta di base al prezzo di italiane lire mille.*
4. *Non saranno accettate offerte minori ciascuna di cinque franchi.*
5. *Sono escluse assolutamente le società: e la delibera verrà fatta al più garante e miglior offerente fatto ogni rapporto come parerà e piacerà alla Giunte Municipali locatrici e ad un solo ed unico individuo già deliberato nelle offerte, o da dichiararsi all'Atto della delibera stessa.*
6. *I Comuni locatari saranno tenuti alla delibera se non dopo l'approvazione Superiore della medesima ed il deliberatario all'incontro è sempre tenuto dai Comuni locatori come se venissero ordinati e proposti dalla Superiorità.*
7. *Ottenuta l'approvazione della delibera, l'affittuario Alparo sarà tenuto dietro avviso di iscritto a presentarsi in quel luogo e giorno che gli saranno indicati alla stipulazione della relativa scrittura di Contratto sotto la più stretta responsabilità e obbligazione dei Capitoli d'affitto qui annessi, e con sicurtà solidale e benevisa.*
8. *Le spese d'asta e della scrittura di contratto, s'intendono e di dichiarano a pieno carico del deliberatario Alparo. Il pagamento del prezzo deliberato da ritenersi in effettive lire italiane, verrà eseguito in buoni denari sonanti metallici escluso qualunque surrogante.*

Capitoli d'affitto delle Alpi Sudd.^{ta} Detta di Laglio e del Piano

1. *L'Affitto dell'Alpe tanto di sopra detta di Laglio quanto di sotto detto del Piano uniti di ragione promiscua fra li due Comuni di Casasco e Cerano vien fatto di un sol corpo per un novennio rescindibile di tre anni in re anni a facoltà ed a piacere solamente dei due Comuni locatari ed a cominciare dall'anno 1862 in avanti per ciascun anno solamente dal giorno (1°) primo Giugno al giorno (30) trenta del mese di settembre e non altrimenti. Che se l'affittuario avesse a proseguire l'Alpeggio oltre il 30. settembre d'ogni anno incorre nella multa di italiane Lire 50.00.*
2. *Sono compresi nell'affitto delle dette Alpi tutti i pascoli indistintamente che formano il compendio delle Alpi stesse e comprensive tutte le ragioni promiscue di Casasco e Cerano sopra una superficie di circa Pertiche 3000. bene inteso però che dovranno essere riservate quelle porzioni della Superficie stessa che il R.° Ispettore Forestale crederà opportuno di escludere a vantaggio e tutela dei Boschi.*
3. *L'Alparo potrà caricare l'Alpe come sopra solo col numero di 90 (90.) Bestie da Latte, e con (N. 35) trentacinque Allievi, le quali bestie sia da latte come allievi dovrà l'affittuario dapprima e di preferenza ricevere nel Comuni di Cerano e Casasco e nei Cassinaggi circonvicini territoriali, che se poi non*

- potesse completare il suddetto numero in totale di centoventicinque fra i detti due Comuni e loro cassinaggi, sarà in facoltà dell'affittuario stesso di rivolgersi altrove pel completamento. Se l'Alparo poi caricherà in maggior numero, per ogni specie del sopra stabilito incorrerà nella multa per ogni bestia da latte in più del prescritto di Italiane lire dodici (It. £ 12.00) e per ogni allievo come sopra di Italiane lire sei (It. £ 6.00)*
4. *Sarà facoltativo all'i Comunisti di Casasco e Cerano si spingere le proprie Bestie al Pascolo delle Alpi come sopra all'Art. 6. 2. ma dovranno i proprietari notificare la mandra all'Alparo entro il giorno 1.° Giugno d'ogni anno ed esso avrà il diritto di percepire Italiane lire tre e centesimi cinquanta (It. £ 3.50) per ogni bestia bovina da Latte, ed Italiane lire due (It. £ 2.00) per ogni allievo, semprechè abbia oltrepassato l'età di un anno. Le suddette tasse di It. £ 3.50 e di It. £ 2.00 s'intendon però sempre applicabili come sopra ma per l'intero tempo dell'Alpeggio cioè delli quattro mesi ossidano giorni centoventi, così pure sarà facoltativo all'i proprietari dei Cassinaggi limitrofi nei territori però dei due Comuni locatori di mandare al pascolo surriferito le proprie bestie mediante la corresponsione all'Alparo delle tasse sopra stabilite durante il tempo dell'alpeggio con obbligo per altro di notificare essi proprietari le rispettive bestie le quali non potranno oltrepassare quel numero proporzionale che può essere mantenuto sul rispettivo loro fondo e tenimento. Che se si verificasse tanto da ciascuna delle Giunte Municipali di Casasco e Cerano, come dall'Alparo che in occasione del godimento del pascolo dell'Alpe si spingesse un numero maggiore di Bestie del notificato e proporzionale come sopra l'Affittuario e Comuni locatori potranno pretendere (It. £ 10.00) Italiane lire dieci per ogni Bestia crescente sia da latte che allievo a titolo di multa la quale sarà ripartita per metà fra l'affittuario ed i Comuni oltre al diritto della Rappresaglia come sotto al N. 6.*
 5. *A scanso d'ogni mal intelligenza si dichiara e si stabilisce che la Mandra Comunale tanto di Cerano che di Casasco potrà essere spinta al pascolo durante il tempo dell'Alpeggio ed in ogni anno e per venti volte, ossidano 20. giorni ripartiti dieci nel Mese di Giugno, otto nel mese di Luglio, e due nel mese di Agosto sempre come parerà e piacerà ai singoli Comuni locatori senza alcuna effettiva presunzione dei giorni di ciascuno dei detti mesi rimanendo solo precisato il numero di venti volte ripartito come sopra da poter godere del pascolo suddetto nei modi e colla tassa sopra stabilita all'Art. 4. di proporzione però delli venti giorni cioè di Centesimi cinquanta (C.^{mi} 50) Italiani per ogni bestia bovina, e di Italiani (C.^{mi} 30) per ogni allievo.*
 6. *L'Affittuario Al paro avrà il diritto di rappresaglia sull'indicato pascolo in affitto di tutte le Bestie, tanto di detti Comuni di Casasco e Cerano come dei Cassinaggi suddetti che non saranno stati notificati nei sensi dell'Art. 4. come di quelle forestiere e qualora venga detta Rappresaglia da lui medesimo o da suoi attinenti eseguita, sarà a di Lui profitto il ricavo. Resta però facoltativo all'i due Comuni locatori od a ciascun di essi di fare rappresagliare, tanto sui fondi destinati come sopra a Pascolo come su quelli riservati, ritenendosi in questo Caso a profitto dei Comuni medesimi il ricavo delle rappresaglie fatte per loro conto ed ordine anche sulle bestie dell'Alparo negli spazi proibiti.*
 7. *Resta assolutamente proibito, e l'Alparo non potrà mai caricare, né pecora, né capra, né bestie da soma sotto le comminatorie e pene, in caso diverso, portate dalle vigenti discipline di proposito. All'Affittuario Al paro è solo permesso l'introduzione di N. 1 (una) bestia da soma necessaria pel servizio dell'Alpe.*
 8. *Sarà facoltativo all'Alparo di coltivare ad uso d'orto lo spazio già disposto per quel uso di circa Pertiche 26. di terreno semprechè sia mantenuto chiuso e recinto di muro di asecco a pieno suo carico e senza alcuna pretesa di compenso di ogni tempo e modo verso i Comuni locatori. resta assolutamente proibita ogni sorta di siepe sia viva che morta.*
 9. *L'affittuario Alparo è tenuto ed obbligato ed obbligato di ricevere in consegna nei modi, ed epoche da quelle persone a ciò delegate dai Comuni locatori gli sarà proposto, tanto il fondo e spazi destinati dal R.^o Ispettore Forestale per l'alpeggio come all'Art. 2 come li due fabbricati delle Casere di Sopra e di sotto annessi i Barchi e Caselli, i quali enti tutti gli saranno consegnati in essere buono e sufficientemente servibili. Così pure l'affittuario stesso sarà obbligato a riconsegnare il fondo e li fabbricati alla fine del novennio cioè dopo il giorno 30. settembre 1870 in stato assolutamente buono, all'i Comuni locatori e mediante atto regolare e per persona benevisa e delegata dai Comuni stessi, anche la Caldaja*

- ed attrezzi che per avventura saranno consegnati dovrà riconsegnarli in essere buono. La consegna si dichiara a carico dei Comuni locatori, e la riconsegna a carico dell'affittuario.*
10. *Sarà tenuto l'affittuario di abitare nel Caseggiato dell'Alpe di Sopra detto di Laglio e colà coagulare il proprio latte durante il tempo dell'alpeggio ed in ogni anno di locazione e la Casera di fatto sarà tenuta dall'Affittuario ad uso di magazzino della mercanzia ed attrezzi; esso affittuario sarà tenuto a fare le annuali soccorribili riparazioni ai detti fabbricati ed annessi Barchi e Caselli durante il tempo della locazione dovendo il medesimo riconsegnare il tutto in buono stato come sopra si è già detto all'Art. 9.*
 11. *Le Giunte Municipali di Cerano e Casasco dovranno indicare e consegnare ogni anno il luogo a lotto di bosco appartenente a ciascun Comune sui quali due Lotti e non altrimenti l'affittuario dovrà tagliare la legna soccorribile, per una metà su ciascun dei due Lotti che verrà assegnato ogni anno della stabilita locazione novennale e la legna soccorribile come sopra per tutto l'alpeggio ogni anno dovrà essere tagliata inpreteribilmente entro la seconda metà di Maggio cioè dai giorni 15. fino al giorno 30. inclusi dello stesso mese dichiarando che scaduto questo termine l'affittuario non ha più alcun diritto al taglio di legna di qualsiasi sorta, natura e grossezza ed in qualunque siasi luogo, incorrendo esso ipso facto nella multa di italiane lire cinquanta (it. £ 50.00) per ogni volta che venisse colto a tagliar legna, far fascine o comunque, lo stesso affittuario o chi per esso od anche per fatto dalli suoi attinenti o domestici senza di lui saputa o conto e ciò dietro semplice verificaione delle Guardie Boschive come delle singole Giunte Municipali locatrici o chi per esse.*
 12. *L'affittuario sarà obbligato a tenere e mantenere sull'Alpe un Toro abile per la mandra durante il tempo dell'Alpeggio sotto la comminatoria della multa di it. £ 100.00 restando facoltativo alli comunisti di Cerano e Casasco e proprietari dei Cassinaggi di essi territori di servirsi del Toro stesso per le loro bestie notificate, dietro la tassa di Cent.^{mi} 15. per ogni volta a favore dell'affittuario Alparo.*
 13. *L'affittuario Alparo sarà obbligato di condurre custodire e consegnare tutte le Bestie che gli saranno affidate dai Comunisti di Casasco e Cerano e dai proprietari dei cassinaggi territoriali per tutto il tempo dell'Alpeggio contro la multa in caso d'inadempimento di it. £ 20.00 (Italiane lire venti) per ogni bestia bovina.*
 14. *L'affittuario Alparo non potrà far pascolare le bestie nei luoghi che sono riservati e nei Boschi di fresco taglio dovendo esso affittuario sottostare alla stretta osservanza dei regolamenti Boschivi ed in caso di inadempimento alle multe inerenti anche in relazione dell'Art.6. Inoltre dovrà tenere lontane le bestie dai siti pericolosi e generalmente da tutti quei luoghi nei quali potesse correre pericolo sotto pena in caso di rovina ed offesa di qualunque Bestia di pagarla del proprio oltre la rifusione d'ogni danno e spese al proprietario rimossa ogni eccezione.*
 15. *Nel caso che l'Affittuario trovasse smarrita qualunque Bestia dovrà avvisare il proprietario nel termine perentorio di 24. ore non ammettendo ogni diligenza per rinvenirla viva o morta. In caso negligenza la ricerca, o la bestia fosse smarrita o perita per sua colpa senza averne dato avviso al proprietario entro il prescritto termine sarà obbligato di pararla del proprio oltre la rifusione d'ogni danno e spesa, ancorché fosse quanto sopra avvenuto per colpa o incuria de' suoi attinenti o domestici.*
 16. *L'erba così detta Gudessa s'intende assolutamente esclusa dall'affittanza dichiarandosi essa ad esclusivo favore dei Comuni locatori e l'affittuario Al paro non potrà muovere la benché minima querela in proposito tanto rispetto al modo che al tempo del taglio.*
 17. *L'Alparo non potrà tagliare né estirpare piante di sorte alcuna né manomettere le piante di noci esistenti, con proibizione in lui di godere anche le frutta rimanendo dette Pianta pienamente riservate dall'affitto. In caso diverso o mancando alcuna delle Pianta stesse senz'altra verificaione incorrerà l'Affittuario nella multa di Italiane lire quaranta (it. £ 40.00) per ogni pianta mancante oltre il risarcimento d'ogni danno e spesa.*
 18. *Il fitto che verrà convenuto colla delibera all'Asta verrà dall'affittuario Alparo pagato nelle mani degli Esattori Comunali di Casasco e Cerano in due rate la prima entro il (15.) quindici Luglio, la seconda entro il dieci (10.) settembre d'ogni anno di locazione, con avvertenza che sul totale prezzo d'affitto dovranno essere prelevate Italiane lire sedici e Centesimi sessantotto (it. £ 16.68) a favore del Comune di Casasco perché così stabilito ed il restante diviso per uguale metà ai predetti due Comuni e*

- da pagarsi come sopra.
19. Resta espressamente stabilito il privilegio fiscale per l'esigenza del predetto fitto di modo che si dichiara sin d'ora assoggettato l'affittuario al caposoldo volta ch'è occorresse a favore degli Esattori Comunali. Si accorda agli Esattori medesimi e resta patuito il privilegio fiscale a termine e per gli effetti della Sovrana Patente 18. Aprile 1816. anche per l'esigenza al caso della multa espressa negli Arti.^{li} 1. 1. 11. 13, 17. e 20.
 20. Resta assolutamente proibito il subaffitto sia di tutto che di parte dell'uso del godimento dell'Alpe sotto la comminatoria del pagamento immediato per parte del costituente ed unico Alparo affittuario della multa di it. £ 100.00. E l'affitto s'intende e si dichiara fatto e da confermarsi da un unico solo individuo beneviso alli Comuni locatori beninteso colla sicurtà solidale pure benevisa ai Comuni stessi dichiarandosi esclusa ogni e qualunque società nell'affitto.
 21. Quando giusta lo stabilito all'Art.° 2. e 14. da parte del R.° Ispettore Forestale venisse esclusa dal pascolo una porzione di fondo, l'affittuario non potrà per tale limitazione pretendere verun compenso dalli Comuni proprietari ed il canone annuo sarà pagato nella sua integrità ad epoche sopra stabilite rinunciando sin d'ora in merito a qualsiasi reclamo.
 22. Affine non sia danneggiato il pascolo anche per successive locazioni le porzioni concesse all'Art.° 8. da mantenersi ad orto saranno, come è già fatto dalle Giunte M.^{li} di Casasco e Cerano, non in appezzamenti diversi ma costituente un sol corpo, a difesa del detto fondo vi esiste un muro di asecco dell'altezza di un metro sopra terra, grosso metri – 60, il qual muro sarà da mantenersi dall'affittuario Alparo, il quale resterà obbligato alla fine della locazione a riconsegnarlo in buono stato, senza alcun compenso, detto muro al termine dell'affittanza resterà di esclusiva proprietà delli Comuni locatori, e l'affittuario non potrà in verun modo distruggerlo sotto comminatoria di pagare la multa di Italiane lire cinquanta a loro favore.
 23. Resta assolutamente proibito di cingere il sudd.° fondo ad uso d'orto con siepe di qualsiasi sorta di legna viva o morta, quand'anche l'affittuario comprovasse alla Giunte M.^{li} di aver usata propria o di altri regolarmente acquistata e ciò all'effetto di non elevare il minimo dubbio, che sia raccolta a danno dei livellarj che hanno i loro lotti di taglio nella regione dello stesso Alpe. Contravvenendo a tali proibizioni, oltrechè la siepe verrà immediatamente fatta distruggere, e la legna che la costituisce rimarrà a favore delli due Comuni locatori, e l'importo per metà sarà devoluto alle Guardie Boschive che pratticheranno l'invenzione.
 24. Nel resto si richiamano sotto la stretta osservanza tutte le disposizioni di legge specialmente quelle dei Decreti Italici 27. Maggio e 30. Giugno 1811.
 25. L'affittuario Alparo sarà tenuto ed obbligato ad assoggettarsi a quelle modificazioni delle surriferite tasse per rispetto a quelle Bestie dei particolari che per avventura avessero a pascolare interpolatamente da vicino e sul pascolo come sopra assertato. Tale modificazione di tassa la sarà prescritta dalla Giunta Municipale di Cerano di comune loro consenso a cui l'affittuario dovrà attenersi senza alcuna eccezione.

(seguono le firme dei componenti delle Giunte Comunali)